



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 72 DEL 5/11/2020

OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente per l'applicazione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'individuazione dei servizi indifferibili e la continuazione del lavoro agile (smart working) per i dipendenti del Comune di Vinovo fino al 3 Dicembre 2020.

IL SINDACO

Premesso che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 che comprende i nuovi provvedimenti validi per tutto il territorio nazionale ma anche alcune norme che verranno applicate a livello regionale; un regime differenziato che divide l'Italia in tre diverse fasce di rischio contagio da COVID-19 (zona gialla, zona arancione e zona rossa).

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in cui è previsto che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020, in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19 - art. 3 "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale" che al comma 3 stabilisce *"Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."*

Considerato che:

- l'art. 3 comma 4 – lettera i) e l'art. 5 comma 4 - lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 ribadiscono la stessa indicazione;
- in questa situazione così critica, lo smart working è una delle soluzioni per continuare a garantire i servizi ai cittadini;
- per i motivi di cui sopra, con proprio provvedimento n. 14 del 13.3.2020 era stata istituita la prestazione di lavoro agile/smart working/telelavoro per i dipendenti del Comune di Vinovo, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 e che con proprio successivo provvedimento n. 31 del 28.5.2020, a seguito dell'allentamento delle misure previste dal D.P.C.M. del 26.4.2020 e del 17.5.2020, sono state adeguate le modalità di apertura degli uffici al pubblico, fermo restando l'adozione delle misure di sicurezza per i cittadini e i dipendenti, con relativa riapertura a decorrere dal 1.6.2020;
- con provvedimento n. 756 del 15.10.2020 del Responsabile dell'Area Amministrativa, in ottemperanza alla direttiva n. 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del D.P.C.M del 12 ottobre 2020, è stato riattivato lo smart working in tutti i settori degli uffici comunali, dal 19 Ottobre all'8 Novembre 2020, garantendo la regolare esecuzione di tutti i servizi.

Vista la vigente normativa in materia, l'art. 14 della Legge 7 Agosto 2015 n. 124, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Giugno 2017 n.3, in osservanza del capo II della legge 22 Maggio 2017 n.81.

Considerato altresì che per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 *“è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a pieno regime.”*.

Evidenziata l'esigenza di rivedere i propri modelli organizzativi.

Ritenuto pertanto di modificare l'organizzazione degli uffici limitatamente al periodo di emergenza sanitaria e comunque sino al 3 Dicembre 2020 ed in attesa di adottare un apposito Regolamento per la disciplina del Lavoro Agile con deliberazione della Giunta Comunale.

Visto:

- il D.P.C.M. del 3.11.2020;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. Di continuare la prestazione di lavoro agile/smart working/telelavoro da destinare ai dipendenti del Comune di Vinovo, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 ovvero fino al 3.12.2020.
2. Di individuare, ai sensi del D.P.C.M. del 3.11.2020, i seguenti servizi indifferibili che richiedono la presenza presso la sede comunale:
 - Servizio Segreteria Generale e Protocollo;
 - Servizio Albo Pretorio e Notificazioni;
 - Servizio Vigilanza;
 - Servizio Protezione Civile;
 - Servizio Cimiteriali;
 - Servizio Demografico (limitatamente alle denunce di nascita e alle denunce di morte, al rilascio di documenti d'identità urgenti ed indifferibili);
 - Servizio Manutentivo (servizi sul territorio e gestione cantieri);
 - Servizio Istruzione;
 - Servizio Tributi.
3. Di assicurare la presenza negli uffici delle sedi comunali di cui al punto 2, di almeno un operatore per ogni servizio.
4. Di modificare, dal 6.11.2020 al 3.12.2020, l'orario di apertura al pubblico dei servizi di cui al precedente punto 2, nel seguente modo:
 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
 - su appuntamento al di fuori degli orari sopra indicati.
5. Di confermare i servizi richiesti con l'apertura del Centro Operativo Comunale di cui all'ordinanza sindacale n. 65 del 12.10.2020.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Comunale incaricato di darne attuazione, delle Posizioni Organizzative/Dirigenti, delle RSU del Comune di Vinovo, delle OO.SS. Territoriali e della cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo on line.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7.8.1990, nr. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO
GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.